



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154

p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it

C.F. 80004610202

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con atto del C.C. n. 53 del 5.11.2012
Pubblicato all'albo comunale, ai sensi
dell'art. 71, comma 5, dello Statuto Comunale
dal 4 gennaio 2013 al 19 gennaio 2013



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art.1-Disposizioni generali

Ai sensi dell'art.2 del D.M. 4 marzo 1987 n°145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale ,per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n°65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Il Regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agenti di PUBBLICA SICUREZZA.

L'armamento è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

Art.2-Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale equivale al numero delle unità in servizio in possesso della qualifica di P.S. ritenute idonee all'assegnazione dell'arma(e di n. 1 arma come dotazione di riserva).

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente ;può inoltre essere previsto un modello diverso per il personale femminile fra quelli iscritti in catalogo.

E' prevista la dotazione di n.due sciabole. Le sciabole vengono assegnate in via occasionale agli addetti al Servizio in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art.3-Servizi svolti con arma

Nell'ambito del territorio del Comune tutti i servizi riguardanti l'attività di Polizia Locale sono svolte dagli addetti in possesso della qualifica di P.S. con l'arma in dotazione. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art.4 –Servizi di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio del Comune di appartenenza, sono svolti senza armi, eccezion fatta per le sciabole.



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Agli addetti al Servizio di Polizia locale cui la sciabola viene occasionalmente assegnata, è consentito il porto della stessa nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza.

Art.5-Assegnazione dell'arma

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di P.S. previa valutazione medico-attitudinale.

L'assegnazione è subordinata al provvedimento del Sindaco che verrà comunicato al Prefetto .

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio , dal luogo di servizio al domicilio ,ancorchè fuori dal territorio di svolgimento del servizio.

Il Sindaco può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero ,previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 6- Modalità di porto dell'arma

Gli addetti della polizia locale che esplicano servizi muniti del l'arma in dotazione , di regola indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna all'uniforme corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, venga prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Gli addetti di polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno poi frequentare ciclicamente lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro.

Le sciabole possono essere portate per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di cerimonie o funzioni pubbliche.

Art.7- Consegna delle armi e delle munizioni

Il Servizio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro .



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere ,per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art.8-Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario , individuato dal Responsabile del Servizio, previa annotazione del provvedimento di assegnazione nell'apposito registro.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando venga a mancare la qualifica di P.S. , all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e nel caso sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 9- Custodia delle armi

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi e videosorvegliati.

Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

L'accesso in tali locali è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in idonei locali.

Art.10- Doveri dell'assegnatario

L'operatore di Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

- Mantenere l'addestramento ricevuto,partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri;
- Le munizioni dovranno essere conservate in un vano diverso e con le stesse precauzioni;
- Annotare sull'apposito registro i movimenti della propria arma e delle munizioni.

Art.11 -Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- La custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidati;
- La effettuazione dei controlli;
- La tenuta dei registri e della documentazione;
- La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art.12- Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla L.7 marzo 1986 n.65, al D. Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145,al T.U.L.P.S.

Art.13- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno.